







## PREMIO DI RISULTATO POSTE ITALIANE

Sottoscritto in data odierna l'accordo con cui sono stati individuati gli obiettivi utili alla corresponsione del premio di risultato per l'anno 2024. Inoltre l'Azienda ha ufficializzato i dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi relativi al Premio di Risultato dell'anno 2023, tutti pienamente raggiunti, pertanto i relativi importi saranno erogati nella percentuale del 100% con la busta paga del prossimo mese di giugno.

E' stata introdotta un'importante novità, la possibilità per i dipendenti di visualizzare attraverso l'applicativo self-service le giornate di assenze che non hanno dato diritto al premio di risultato.

Il premio beneficerà della prevista detassazione con l'applicazione dell'aliquota al 5% per importi fino a un massimo di 3000 euro annui.

Come previsto dall'intesa del 14 marzo 2024, con la quale abbiamo incrementato i crediti welfare aggiuntivi a carico dell'Azienda già previsti dall'accordo del 1 agosto 2023, ciascun lavoratore potrà decidere di destinare fino ad un massimo del 100% del premio in Welfare aziendale.

La quota di PDR convertita in Welfare non sarà oggetto di alcuna tassazione. Inoltre i lavoratori che destineranno una quota in welfare avranno i seguenti crediti da destinare comunque ai servizi welfare:

- 100 euro se decideranno di destinare almeno il 10% del proprio premio.
- 300 euro se decideranno di destinare almeno il 50% del proprio premio.
- 600 euro rispetto ai precedenti crediti ai lavoratori che destineranno almeno il 90% del proprio premio.

L'adesione al programma Poste Mondo Welfare può essere esercitata accedendo alla piattaforma presente sul web all'indirizzo <a href="http://postemondowelfare.poste.it/">http://postemondowelfare.poste.it/</a> usando le stesse credenziali di poste.it fino al 10 giugno 2024.

Il valore del Premio sarà aumentato di 50 euro qualora nel 2023 il lavoratore non abbia effettuato alcuna assenza, ad esclusione di ferie, FS e PIR.

Gli importi individuali saranno erogati tenendo conto delle assenze per malattia nella misura di 1/312 per coloro che lavorano su 6 giorni settimanali e 1\260 se l'orario è su 5 giorni settimanali e del numero degli eventi.

Sono escluse dal computo ai fini degli eventi, le assenze dovute a patologie di cui all'art.41 del CCNL e ricoveri ospedalieri anche in day hospital adeguatamente documentati, ivi ricomprendendo i periodi di prognosi che vi si riconnettono.

Roma, 27 maggio 2024

LE SEGRETERIE NAZIONALI